

RG 228/2012
LIVINI GIUSEPPE
C/
h.i.u.r.

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva che precede

OSSERVA

- 1) Il ricorrente chiede la valutazione del servizio militare, ai fini della sua posizione nelle graduatorie ad esaurimento per l'accesso all'insegnamento;
- 2) Il ricorrente si è diplomato nel 2000; ha prestato servizio militare nel 2001/02; ha chiesto l'inclusione nelle suddette graduatorie in data 3/7/2009;
- 3) Invoca l'art. 485 comma 7° del D.Lgs. n. 297/94 e deduce l'illegittimità, per contrasto con tale norma di rango superiore, dei DM che attribuiscono valore al servizio militare solo ove prestato in costanza di nomina;
- 4) Il ricorso non appare fondato;
- 5) L'art. 485 citato ha riguardo al riconoscimento del servizio "agli effetti della carriera", e si riferisce pertanto al personale di ruolo;
- 6) Molti giudici, sia ordinari che amministrativi, hanno ritenuto che il servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di studio abilitante all'insegnamento è sempre valutabile nelle graduatorie "in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio", o "onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive";
- 7) Proprio le motivazioni di tali decisioni inducono a ritenere l'infondatezza, nel caso di specie, del ricorso;
- 8) Come si è premesso, il ricorrente ha prestato servizio di leva nel 2001/02 e solo nel 2009 ha presentato domanda di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento;
- 9) Da ciò si deduce che il servizio militare non ha avuto alcuna incidenza sulle *chances* di accesso all'insegnamento del ricorrente;
- 10) Si deduce altresì che nel caso di specie la valutazione del servizio militare, lungi dal costituire una sorta di risarcimento per il tempo, perduto ai fini dell'accesso al lavoro, del servizio militare, costituirebbe un del tutto immotivato beneficio, privilegiando senza alcuna ragione il ricorrente rispetto agli altri inclusi nelle graduatorie;
- 11) Attesa la qualità delle parti e la natura del rapporto dedotto in giudizio appare rispondente ad equità la compensazione delle spese, anche in considerazione del fatto che la P.A. si è difesa a mezzo di propri funzionari.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e dichiara compensate le spese.

Urbino, 27/8/2012

Il giudice
(Alessandro Pascolini)

28 AGO. 2012
Deposito in Cancelleria
L. 28/8/2012